



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

U.O. "Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome"

Prot. n° 3265 del 23/04/2018

All'Ufficio di Gabinetto

On. le Presidente

segreteria@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale

Dipartimento della Programmazione

dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it

Ai Sigg. Dirigenti Referenti tecnici

LORO SEDI

OGGETTO: Report del Gruppo misto unificata della Commissione Affari Europei e Internazionali, del 18 aprile 2018, ore 14.00, tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Stamperia n. 8, Roma, con il seguente ordine del giorno: Sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo. Esercizio del diritto di rivalsa dello Stato. Provvedimenti esecutivi nei confronti degli enti obbligati (Comuni di Lizzanello (LE), Terracina (LT), Santa Marinella (RM) e Cerro Maggiore (MI))

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- I rappresentanti dell'ANCI
- i rappresentanti della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni e della Segreteria della Conferenza Stato-città;
- - il rappresentante della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome

La riunione è stata coordinata dal dott. Di Camillo, dirigente del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in apertuta ha illustrato il provvedimento.

L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha disposto che lo Stato ha diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati che si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma, il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, nonché degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

L'articolo 43, comma 6, ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

Il successivo comma 7 ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica

italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo.

Il successivo comma 8 stabilisce che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma.

I provvedimenti esecutivi in esame riguardano proprio l'esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato nei confronti di 4 Comuni: Lizzanello (LE), Terracina (LT), Santa Marinella (RM) e Cerro Maggiore (MI).

Nel corso della riunione, i rappresentanti dell'ANCI hanno formulato la richiesta di rinvio dell'esame dei vari punti per i necessari approfondimenti, evidenziando una serie di criticità tra le quali: le particolari difficili situazioni finanziarie in cui si trovano i Comuni interessati: Lizzanello (Ente in predissesto), Terracina (Ente da poco uscito dal dissesto avviato il 19 settembre 2011), Santa Marinella (Ente commissariato dal 12 dicembre 2017) e Cerro Maggiore (Ente commissariato), la necessità dell'accertamento della effettiva responsabilità dei singoli Comuni per condotte ad esse imputabili, la possibilità dell'accesso alla rateizzazione dei recuperi anche in presenza di termini scaduti, le difficoltà derivanti dalle regole di contabilità pubblica per i Comuni, in quanto l'erogazione delle somme richieste dovrebbero essere escluse dal saldo di competenze finanza pubblica.

E' stata ribadita inoltre la necessità della revisione dell'istituto della rivalsa procedendo alla modifica dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al riguardo, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, hanno evidenziato come la predisposizione dei citati provvedimenti esecutivi di rivalsa è stato il risultato di un'attenta valutazione delle specifiche singole situazioni; inoltre, da un punto di vista tecnico, non hanno ravvisato elementi sufficienti per aderire alla richiesta di rinvio dell'esame del punto, rimettendosi comunque alla decisione della sede politica.

A conclusione della riunione il dott. Di Camillo ha comunicato che la questione verrà discussa nella prossima seduta della Conferenza Unificata.

la Referente:

Funzionario

Dott.ssa Daniela Di Maio

F.to Il Dirigente dell'U.O.

Dott.ssa Margherita Cappelletti